



CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO ROVESCIATO,
COMPLETO DI SISTEMA PER MICROMANIPOLAZIONE, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI
DI FISIOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA**

**Importo massimo complessivo:
€ 75.970,00 IVA esclusa**

Codice d'Identificazione Gare:

CIG _____

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Prof. David Caramelli
DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Prof. Claudio Ciofi



ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura ed installazione, messa in funzione e successiva assistenza di un microscopio rovesciato, completo di sistema per micromanipolazione, per le esigenze dei laboratori di Fisiologia del Dipartimento di Biologia.

La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e degli accessori necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti.

La valutazione tecnica/qualitativa della fornitura è definita nell' Allegato A.

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo massimo della fornitura complessiva è di **€ 75.970,00 IVA al 22% esclusa**.

Le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta che comprenda una quantificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura.

Il prezzo offerto si ritiene comprensivo di: servizio di installazione, servizio di formazione, 12 mesi di garanzia e ogni altra prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto.

La valutazione avverrà sulla base dei prodotti di riferimento individuati negli Allegati A. Non sussistono interferenze per il presente appalto e pertanto i relativi oneri sono pari a zero

ARTICOLO 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato di responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal Prof David Caramelli,

Sede Legale: via Madonna del Piano, 6 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
P.I. | C.F. 01279680480



Direttore Prof. David Caramelli: via del Proconsolo, 12 – 50122 Firenze

+39 055 2757744 | david.caramelli@unifi.it

Segreteria Direttore: direttore@bio.unifi.it

Segreteria Amministrativa: via Giorgio La Pira, 4 – 50121 Firenze

+39 055 2757362 | mail: segr-dip@bio.unifi.it | pec: bio@pec.unifi.it | sito: www.bio.unifi.it

Il Direttore dell'esecuzione è il Prof Claudio Ciofi, Dipartimento di Biologia, Via Madonna del Piano 6, 50019 Sesto F.no (FI), email: claudio.ciofi@unifi.it

ARTICOLO 5 - CONFORMITÀ A DISPOSIZIONI E NORME

Gli strumenti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale.

La Ditta deve indicare eventuali punti delle norme tecniche non rispettati e le misure tecniche alternative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore rispetto a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma.

ARTICOLO 6 - OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Con la presente fornitura, Il Dipartimento di Biologia si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- Implementare il parco macchine esistente;
- Garantire elevati standard di qualità e di accuratezza, per un miglior supporto ai diversi gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento di Biologia in ambito Antropologico, Botanico, Ecologico, Fisiologico, Genetico, Microbiologico e Zoologico;
- Permettere ai diversi gruppi di ricerca del Dipartimento di Biologia di consolidare le proprie linee di ricerca e intraprenderne di nuove in ambiti interdisciplinari in cui metodiche di microscopia e micromanipolazione avanzate rappresentano elemento essenziale per allargare il campo di indagine su caratteristiche degli organismi di studio fino ad ora non considerate causa mancanza di attrezzature adeguate;
- Ottenere risultati pubblicabili su riviste scientifiche ad alto fattore d'impatto grazie alla possibilità di intraprendere ricerche d'avanguardia mediante l'utilizzo della fornitura in oggetto.

Quanto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli obiettivi di carattere generale sopra indicati.

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli Strumenti offerti devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali descritti nell'**allegato "A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato



disciplinare. I requisiti indicati nell' **allegato "A"** sono da considerarsi di minima, la cui mancanza comporta l'esclusione della ditta dalla gara del lotto.

La valutazione qualitativa relativa alle caratteristiche tecniche verrà effettuata sulla base della documentazione tecnica (depliant, ecc) presentata e relazione metodologica in relazione agli obiettivi dell'acquisto.

E' prevista una **soglia di sbarramento** pari a **15** per i concorrenti che non abbiano conseguito, per specifici criteri di valutazione qualitativi, un valore minimo dei coefficienti, e sotto la quale il concorrente non accede alla fase di valutazione dell'offerta economica.

ARTICOLO 8 – TEMPI PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE - PENALI

Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in **90 (novanta/00)** giorni **naturali e consecutivi** decorrenti dall' **ORDINE DI CONSEGNA** a firma del Direttore di esecuzione, che sarà rilasciato nei termini di legge dopo la comunicazione formale di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto di appalto,
Sono previste le seguenti penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nel caso si verifichino le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di seguito elencate.

- a) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione della fornitura, per inadempienza pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- b) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- c) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1, si applicherà una penale pari all'1

per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio di UNIFI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare



eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal UNIFI mediante l'escussione della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P. ed il D.E.C., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da UNIFI.

Con l'accettazione del presente Capitolato d'Appalto, l'Impresa autorizza UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Resta inteso che, nel caso la ditta non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la Stazione Appaltante resterà libera di far eseguire ad altre ditte in danno all'aggiudicataria gli stessi interventi, ponendo poi, a carico della ditta inadempiente,

le maggiori spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti.

Le penalità sono comunicate all'Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

E' riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Università di Firenze comunica all'Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta



emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla Stazione Appaltante, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a

ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DEGLI STRUMENTI

Nel corrispettivo sono inclusi: trasporto e installazione dello strumento presso il laboratorio del Dipartimento di Biologia. La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare i dispositivi proposti in gara, tuttavia se nel corso della durata della fornitura si rendessero disponibili eventuali prodotti innovativi, messi in commercio successivamente alla aggiudicazione come evoluzione dei prodotti oggetto di aggiudicazione, questi potranno essere proposti. L'eventuale fornitura di tali - diversi - dispositivi è vincolata al parere positivo da parte del responsabile del procedimento.

La Ditta dovrà consegnare **dispositivi nuovi di fabbrica** e tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti.

Gli strumenti dovranno essere consegnati e messi in funzione **entro e non oltre il termine di 60 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dall'ORDINE DI CONSEGNA da parte del Responsabile del Procedimento. Il responsabile del procedimento può procedere all'emissione dell'ordine di consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nei casi previsti dalla legge. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al D.Lgs. 50/2016 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Non sono disponibili magazzini, pertanto la consegna e l'installazione dovranno essere contestuali.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura dei dispositivi, **un manuale d'uso in formato cartaceo**, in lingua italiana.

Inoltre, se richiesto dal Dipartimento di Biologia (in fase di ordine o anche successivamente) la Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare:



- **un manuale tecnico (service) in formato digitale**, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi. **Qualora il fabbricante del Dispositivo non preveda l'esistenza di un manuale di service, già in fase di presentazione dell'offerta, specifica dichiarazione dello stesso fabbricante in tal senso.**

ARTICOLO 10 - CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto. Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione del contratto accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 12 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO

Gli strumenti non passano di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario non acquista diritto al pagamento del relativo importo fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto in Capitolato ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, normative, etc...

ARTICOLO 13 - FORMAZIONE

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un adeguato addestramento gratuito del personale della Stazione Appaltante per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 14 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Per gli strumenti oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicataria deve garantire il mantenimento in efficienza e secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dal fabbricante e dalle norme vigenti per almeno 12 mesi dal collaudo.

Le Amministrazioni si riservano il diritto, a fronte di ripetuti guasti o fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione dei dispositivi installati.

GARANZIA



Il periodo di garanzia decorre dalla data di collaudo definitivo dei dispositivi e dovrà essere di almeno 12 mesi omnicomprensiva (con la sola esclusione del dolo) per tutte le attrezziature.

Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria si impegna a:

- Provvedere gratuitamente con personale proprio specializzato a tutti gli interventi ed attività che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità dei sistemi offerti, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio.

Durante il periodo di garanzia la Stazione Appaltante rimborserà il solo costo dei ricambi e solo se sarà comprovato in contraddittorio con la ditta fornitrice che i guasti e le rotture siano derivate da uso doloso da parte del proprio personale.

Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo offerto sarà comprensivo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA. Il pagamento della prestazione contrattuale avviene previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Il pagamento della fornitura, sarà effettuato, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore, con le seguenti modalità:

1. pagamento a saldo (dopo la verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione).

Il pagamento, previo benestare del responsabile del procedimento e previa regolarità amministrativa e contributiva, sarà effettuato a 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura.

Non saranno tenuti in conto servizi/forniture eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

I corrispettivi contrattuali, in via generale si precisa che il pagamento del corrispettivo verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:

- 1) L'Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione autorizzazione a fatturazione e provvede all'invio via PEC della medesima all'appaltatore con i dati necessari alla fatturazione;



- 2) l'Appaltatore, ricevuta l'autorizzazione, emette fattura intestata all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE- Dipartimento di Biologia, deve essere inviata tramite i canali previsti dalla fattura PA, (il codice IPA ATF6B2) e provvede all'invio del documento all'Università, con annotazione del codice CIG, indicato in frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" , assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all'art.10 della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 3) L'amministrazione ricevuta la fattura, provvede all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

L'Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il Settore Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazione di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai applica quanto previsto dalla L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle



persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AOUC entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.

L'appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 - SUB-APPALTO

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza i consenso dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE. Il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs.50/2016, tenuto conto della specificità del servizio/fornitura in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE delle prestazioni subappaltate. L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE.

ARTICOLO 18 – VIZI DELLA FORNITURA – DIFETTI DI CONFORMITA’ – DECADENZA - PRESCRIZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del bene che il fornitore ha presentato all'Amministrazione come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che l'Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall'Amministrazione e che sia stato da questi portato a conoscenza dell'appaltatore al momento della conclusione del contratto e che l'appaltatore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto,



l'Amministrazione era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dall'Amministrazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto del servizio è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dell'appaltatore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

L'Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

E' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone all'appaltatore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

L'Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;



- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'appaltatore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla esecuzione degli interventi.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto,



conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art.19 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con l'impresa aggiudicataria al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'impresa aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e comunicherà alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1.** i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione di tutta la fornitura/servizio;
- 2.** l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di resulta, imballaggi etc.;
- 3.** le prove che l'Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma dell'Amministrazione appaltante e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- 4.** l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d'opera;
- 5.** il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa inherente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

- 6.** l'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura/servizio dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- 7.** lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura/servizio;
- 8.** ai sensi dell'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le



generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ARTICOLO 20 - CAUSE RISOLUZIONE CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo;
- b) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- f) ogni altro caso per il quale l'Amministrazione procedente ritenga sussistere la gravità dell'inadempimento.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l'appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d'appalto.

ARTICOLO 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- 1) qualora la variante superi 1/5 dell'importo dell'appalto l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei servizi/forniture eseguiti;
- 2) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia
- 3) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi/forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti sul luogo di esecuzione dell'appalto accettati dal direttore



dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione dello scioglimento del contratto, oltre al decimo dell'importo delle servizi/forniture non eseguite. Il decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi/forniture lavori eseguiti.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modifica della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ARTICOLO 23 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art.32 comma14 del D.Lgs 50/2016.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

ARTICOLO 24 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

In ragione della stipula del contratto l'appaltatore è chiamato a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE per un importo pari al 10% dell'importo aggiudicato, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma7 del medesimo decreto.

ARTICOLO 25 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto stipulato in forma pubblica;
- 3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da



eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 26 - SEGNALAZIONE ALL'ANAC

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna e collaudo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Anac, per l'adozione delle sanzioni previste. Oltre alla segnalazione all'Autorità si procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le **false dichiarazioni** attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara si procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università Degli Studi Di Firenze e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo.

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università Degli Studi Di Firenze per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli



obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Università Degli Studi Di Firenze comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

ARTICOLO 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell’attività contrattuale dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ARTICOLO 29 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Fanno parte della documentazione di gara:

- a) Il presente Disciplinare, con i seguenti allegati:
 - Allegato A – Requisiti tecnici degli strumenti
 - Allegato B - Scheda Offerta economica

Il Responsabile del Procedimento
Prof. David Caramelli